



Comune di STRAMBINO

SCHEDA INFORMATIVA

SISTEMA: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

TIPOLOGIA A E B

Descrizione

Per commercio su area pubblica si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggio fisso (autorizzazione tipo a) o in forma itinerante (autorizzazione tipo b).

Il D.Lvo 222/2016 ha confermato che il sistema è soggetto a regime autorizzatorio.

Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale.

Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l'operatore ha scelto di avviare l'attività.

L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è normato dal d.lgs. 114/98 e s.m.i., dalla L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i., e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i. di attuazione, nel rispetto dei criteri e dei principi sanciti dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 626-3799 del 1 marzo 2000.

Con l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sono stati stabiliti nuovi criteri per il rilascio delle concessioni di posteggio su area pubblica. Tali criteri sono stati recepiti dalle Regioni e dalle Province autonome, attraverso il Documento Unitario del 24 gennaio 2013 e saranno declinati, a livello regionale, con l'approvazione del Regolamento previsto dall'art. 10 della l.r. 28/1999.

Il 26 luglio 2010, con la D.G.R. n. 20-380 e s.m.i. si è voluto dare un forte segnale alla lotta all'evasione fiscale con l'introduzione dell'obbligo di dimostrare, da parte delle imprese operanti l'attività di commercio su area pubblica, la propria regolarità contributiva e fiscale.

La LR 28/1999 prevede altresì che

I comuni possono (omissis...) concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge. Le decisioni comunali relative alla determinazione degli spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee sono assunte previo confronto con le categorie degli operatori del commercio su area pubblica, se a ciò non ostino ragioni di urgenza. Le autorizzazioni temporanee, in quanto accessorie, accedono alle manifestazioni commerciali in via subordinata rispetto alle autorizzazioni di tipo A e B, e in ogni caso non sono consentite manifestazioni commerciali in cui sia precluso l'accesso a chi è in possesso di una autorizzazione di tipo A o B, o sia prevista la sola presenza di autorizzazioni temporanee.

Riferimenti normativi principali:

Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012: "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". (Rep. Atti n. 83/CU). (13A02853) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2013)



Comune di STRAMBINO

Documento unitario delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013: "Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche".

Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"

D.C.R. n. 626-3799 del 1 marzo 2000 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

Testo coordinato della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 "L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore come modificata dalle D.G.R. n. 47-2981 del 14.05.2001 - D.G.R. n. 50-3471 del 9.07.2001 - D.G.R. n. 85-5860 del 17.12.2001"

D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica"

Regime amministrativo: AUTORIZZAZIONE.

Sono soggette a AUTORIZZAZIONE:

l'avvio dell'attività del settore non alimentare;

l'autorizzazione temporanea per attività non alimentari nei casi previsti dalla legge regionale.

Sono soggette a AUTORIZZAZIONE + SCIA:

l'avvio dell'attività del settore alimentare

l'autorizzazione temporanea per attività alimentari nei casi previsti dalla legge regionale.

Regime amministrativo: SCIA UNICA.

Sono soggette a SCIA UNICA:

IL subingresso (trasferimento di titolarità) nell'attività del settore alimentare

Regime amministrativo: SCIA.

Sono soggette a SCIA unica o a SCIA condizionata (secondo la merceologia venduta e gli abbinamenti di vendita di specifici prodotti come gli alcolici, i farmaci da banco i medicinali veterinari, il GPL, i gas infiammabili in recipienti mobili, i fitosanitari, i prodotti agricoli, i preziosi, le armi non da guerra):

la nuova attività,

il trasferimento di sede,

l'ampliamento di superficie,

l'ampliamento merceologico.

Regime amministrativo: Comunicazione.

Sono soggette a semplice Comunicazione:

il subingresso (trasferimento di titolarità) nell'attività del settore alimentare

la cessazione dell'attività.



Modelli disponibili.

1 – **Il modello unificato regionale di ISTANZA** relativo a:
avvio attività;

2 – **Il modello unificato regionale di SCIA UNICA** relativo a
trasferimento di titolarità (subingresso) dell'attività ALIMENTARE;

3 – **Il modello unificato regionale di Comunicazione** relativo a
trasferimento di titolarità (subingresso) dell'attività NON ALIMENTARE;
cessazione dell'attività.

4 – **Il modello comunale di ISTANZA** relativo a:
autorizzazione temporanea

5 – I modelli paralleli di Comunicazione, SCIA o Istanza predisposti dagli Enti Terzi da utilizzare in caso di specifici prodotti (vedi voce Regime amministrativo)

Allegati.

Gli allegati alla modulistica univoca regionale sono puntualmente richiamati all'interno di modello stesso.

Termine e scadenza.

Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.

Quando la tabella indica l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono. Ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata alla domanda per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione.

Quando la tabella indica la SCIA unica si applica l'art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

A che cosa devo fare attenzione?

Il modello – secondo la fattispecie prescelta – deve essere compilato in ogni sua parte. In carenza di completezza formale dell'istanza potranno essere richieste le integrazioni necessarie.

In carenza di completezza formale la SCIA viene dichiarata irricevibile.

Ogni Istanza o SCIA deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente.

Le istruzioni regionali sulla modulistica univoca, sono reperibili sul portale SUAP del Comune di Strambino.



Comune di STRAMBINO

Chi può presentare la richiesta

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.